



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 6/2023** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Approfondimenti
- Bandi / Avvisi
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Energia
- LL.PP.
- Professioni
- Sicurezza
- Vigili del Fuoco
- Varie



APPROFONDIMENTI

SICUREZZA

QUESITO: COME CONSIDERARE I DPI PER DELLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UNA COPERTURA?

CASO SPECIFICO:

L'impresa interverrà utilizzando la linea vita installata sul tetto del condominio per sostituire alcune tegole rotte dalle recenti "tempeste" che si sono abbattute nell'area dei Comuni di Cislago, Gerenzano, ecc.

Quindi la linea vita esiste già.

Gli operai dovranno utilizzare le loro imbragature e assicurarsi alla linea vita esistente.

I DPI degli operai (imbragature, ecc.) sono da considerarsi oneri o costi della sicurezza?

Di seguito la risposta del consulente.

Buongiorno,

preciso fin da subito che oneri e costi della sicurezza sono indicati nell'Allegato XV del D.Lgs 81/08 e s.m. ed i. ed in particolare alla lettera "m" del punto 1.1.1 dello stesso.

I costi sono indicati all'art. 100 e normalmente sono relativi alle scelte progettuali della sicurezza indicati e disposti in sede di redazione del PSC da parte del CSP.

Per quanto concerne i DPI rientrano nei costi della sicurezza esclusivamente i DPI disposti per eliminare o quantomeno ridurre i rischi interferenziali, ovvero i rischi di un attività quando grava su altra attività lavorativa.

Di norma i DPI non disposti per i rischi interferenziali sono oneri a carico del DdL al pari dei costi generali per le dotazioni personali (quali ad es. i caschi, le scarpe, i guanti, gli otoprotettori, la formazione ed informazione del lavoratore, ecc.).

Pertanto per rispondere nello specifico del suo quesito, che tra l'altro non indica se l'attività dove è necessario l'uso delle cinture avviene contestualmente ad altra attività, essendo già presente la linea vita, è palese che trattasi di Oneri della Sicurezza a carico dell'Impresa esecutrice per la quale lavora il lavoratore che ne deve fare uso.

Se fossimo nell'ambito di un lavoro pubblico pur restando un onere deve essere evidenziato, mentre nei lavori privati vanno evidenziati solo i Costi della sicurezza.

A maggior chiarimento di quanto sopra evidenzio che gli oneri per la sicurezza sono oneri afferenti

l'esercizio dell'attività d'impresa; si tratta delle spese che ciascun Datore di Lavoro sostiene per la gestione dei rischi specifici propri e cioè relativi alle misure di prevenzione e protezione da adottare durante l'esecuzione delle proprie lavorazioni nello specifico cantiere.

I costi per la sicurezza sono costi che derivano, in caso di lavori ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008 – Cantieri Temporanei Mobili, dalla stima effettuata nel PSC secondo quanto previsto dal par. 4 dell'Allegato XV al citato decreto.

L'impresa è vincolata contrattualmente a tali costi in quanto fanno riferimento a specifiche richieste del Committente, a mezzo del Coordinatore alla Sicurezza in fase di Progettazione, riguardanti la sicurezza e la tutela della salute dei Lavoratori.

In questi costi si possono considerare le tipologie previste al p. 4.1.1 dell'Allegato XV.

Disponibile ad eventuali ulteriori approfondimenti, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Arch. Giampaolo Guffanti
Guffanti Group & Partners srl

Società di Ingegneria e Architettura - Safety e Management

Società Certificata in Sistema di qualità ISO 9001:2015 per la Progettazione, DL, Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro e formazione in materia di sicurezza e salute nell'ambiente di lavoro.

Sede: v.le Caterina da Forlì 32, 20146 Milano T: 02.48704440 - F: 02.48704418 www.guffantigroup.it



BANDI / AVVISI

BANDI / AVVISI

COMUNE DI DONGO - PROCEDURA DI VAS

È a disposizione del pubblico la seguente documentazione: DOCUMENTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMA - RAPPORTO AMBIENTALE - SINTESI NON TECNICA che è pubblicata sul sito web 'SIVAS': '<https://www.sivas.servizirl.it/sivas>' in libera visione sino al 04/01/2024.

Chiunque ne abbia interesse può prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare proprie osservazioni.

PROCEDURA DI VAS

“[124580] VARIANTE GENERALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)”

**FASE DI CONSULTAZIONE ART. 14 D.LGS. 152/06
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO**

Visto l'art. 4 della Legge regionale n. 12 dell'11 Marzo 2005 'Legge per il governo del territorio';
Visto l'art.14, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 'Norme in materia ambientale';
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con d.c.r. n. 351 del 13 marzo 2007, e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 761 del 10 novembre 2010;

si rende noto che

con riferimento alla procedura di VAS

avviata in data 18/02/2022 relativa al Piano/Programma

[124580] Variante generale al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) consultazione sul Rapporto preliminare avviata in data 13/01/2023

Piano/programma sottoposto a VINCA (Valutazione di incidenza - art.10, c. 3 del D.Lgs.152/2006):
NO

Ente: COMUNE DI DONGO

Proponente:

- COMUNE DI DONGO - ENTE;

Autorità procedente:

- COMUNE DI DONGO - SEGRETERIA;

Autorità competente:

- COMUNE DI DONGO - UFFICIO TECNICO;

è a disposizione del pubblico la seguente documentazione:

- DOCUMENTAZIONE DI PIANO/PROGRAMMA
- RAPPORTO AMBIENTALE
- SINTESI NON TECNICA

depositata presso le seguenti sedi:

COMUNE DI DONGO PIAZZA PARACCHINI 6 22014 DONGO CO

a partire dal 21/11/2023 in libera visione sino al 04/01/2024 e pubblicata sul sito web 'SIVAS': '<https://www.sivas.servizirl.it/sivas>' [124580]

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. 152/06, anche per la tutela degli interessi diffusi, può prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi entro il 04/01/2024 presso il seguente indirizzo:

COMUNE DI DONGO - SEGRETERIA DOTT. POZZI MAGGI WERTHER C/O COMUNE DI DONGO PIAZZA PARACCHINI 6 - 22014 DONGO CO

Prevista la consultazione transfrontaliera (art. 32, D.Lgs. 152/2006): NO

Descrizione del Piano/Programma:

Il percorso di revisione e aggiornamento del PGT vigente, in variante, ha come obiettivo principale l'intento di dotarsi di uno strumento capace di fornire alla cittadinanza e agli operatori nuove leve per migliorare la qualità del proprio territorio, dei propri servizi e per valorizzare il proprio tessuto economico, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio.

Tale processo avviene anche a seguito degli aggiornamenti della legge regionale per il governo del territorio, la legge 12/2005, del PTR - Piano Territoriale Regionale, mentre, per il PTCP della Provincia di Como, sono in atto i processi di revisione e adeguamento al PTR.

Gli obiettivi da perseguire nella stesura del nuovo PGT, peraltro richiamati quali valori di rilancio socio-economico nella Legge Regionale n.12/2005, e nella Legge Regionale n.31/2014 sono:

- la riduzione di consumo del suolo e il recupero di nuovi spazi verdi urbani;
- il ripristino del suolo per tutelare l'ambiente, la salute, la qualità della vita, la sicurezza del patrimonio comune e dell'uomo preservandolo dai danni provocati dal dissesto idrogeologico;
- la rigenerazione urbana dell'edificato esistente;
- la sostenibilità urbanistica e ambientale delle trasformazioni.

Il nuovo strumento urbanistico, perseguendo gli obiettivi sopra enunciati, dovrà facilitare la riqualificazione e la rigenerazione delle aree già urbanizzate, degradate o dismesse:

- favorendo soluzioni urbanistiche innovative e sperimentali in grado di stimolare i soggetti attuatori, pubblici o privati, nella trasformazione del territorio sostenendo l'economia, la cultura, lo sport, l'agricoltura e la salvaguardia dell'ambientale.
- semplificando le normative di attuazione perché consentano la rigenerazione del tessuto urbano consolidato e siano capaci di stimolare ed attrarre investimenti, coniugando le esigenze degli operatori privati e della comunità.

Pertanto, la nuova proposta di Piano prevederà strategie e azioni sul sistema residenziale, su forme di incentivazione paesaggistica, sulla valorizzazione dei nuclei montani e su quelli di antica formazione, sulle aree verdi e rete ecologica e sulla mobilità sostenibile.

Il Sistema Residenziale.

Gli interventi previsti dal PGT dovranno garantire la realizzazione di trasformazioni di qualità ed al contempo assicurare importanti ricadute misurabili in termini di opere e di iniziative di pubblico interesse nonché risultare coerenti con le esigenze espresse dalla comunità.

Obiettivi prioritari saranno pertanto:

1. la revisione e la ripermimetrazione degli ambiti di trasformazione e contestuale verifica della congruenza degli indici edificatori con le effettive esigenze insediative sia commerciali che residenziali, al fine di un utilizzo ragionevole del territorio;
2. rilevare le aree di edilizia non utilizzata per stabilire la quantità e qualità di offerta residenziale, commerciale, terziaria, turistica e produttiva non utilizzata identificandone la migliore destinazione d'uso ed il potenziale urbanistico (particolare attenzione dovrà essere posta nel censimento dell'edilizia residenziale vuota ubicata nei vecchi nuclei);
3. la modifica delle norme che appaiono di difficile interpretazione e applicazione; 4. la promozione degli interventi nel Tessuto Urbano Consolidato, con incentivi alla riqualificazione dell'edificato esistente, ottimizzando gli spazi pubblici, favorendo la sostituzione edilizia e/o il riutilizzo ed orientando le nuove costruzioni a criteri qualitativi, verificando le prestazioni degli insediamenti non solo in termini di eco- sostenibilità ma volgendo lo sguardo alle più recenti esperienze di "città sostenibili";
5. il recupero delle aree dismesse;
6. il recupero dei volumi esistenti come sottotetti;
7. la possibile introduzione del meccanismo della perequazione;
8. la rivitalizzazione dei Nuclei Antichi e degli elementi di particolare pregio storico- culturale.

Possibili effetti ambientali del Piano/Programma:

ARIA.

Nonostante il comune di Dongo non evidenzia problematiche, in considerazione dell'elevato numero di abitazioni riscaldate a biomassa e della problematica su scala regionale dell'inquinamento atmosferico, il PGT persegue una politica mirata ad un riscaldamento residenziale efficiente. Si osserva un incremento dei quantitativi emessi in funzione della popolosità, ma che presenta un significativo assorbimento di CO₂ dalle superfici forestali e dal suolo naturale. Complessivamente il Comune di Dongo presenta già attualmente una situazione positiva se confrontato con altre realtà territoriali, non si prevedono significativi incrementi di inquinamento per effetto dell'attuazione del Piano.

ACQUE SUPERFICIALI

I maggiori impatti indotti dagli ambiti di trasformazione del PGT sono legati all'incremento dei consumi per servizi alberghieri e incremento dei reflui. Tuttavia tali incrementi saranno valutati in apposita VAS di dettaglio in fase di pianificazione attuativa, pertanto il Comune dispone di adeguati strumenti per far fronte agli impatti prevedibili.

ACQUE SOTTERRANEE

Non sono previsti impatti di rilievo su questa componente ambientale.

USO DEL SUOLO

Si persegue la riduzione del consumo di suolo. Le aree soggette a nuove costruzioni si trovano in gran parte in ambiti già urbanizzati.

NATURA E BIODIVERSITÀ

Tra gli obiettivi del PGT vi è la riconnessione di aree naturali attraverso corridoi ecologici; non vi sono impatti sulla rete ecologica esistente che viene viceversa salvaguardata e rafforzata.

PAESAGGIO

Attraverso la riqualificazione di numerosi ambiti di trasformazione, il PGT persegue l'obiettivo di salvaguardia e miglioramento del paesaggio naturale ed urbano. RUMORE

La variante alla S.S. Regina contribuirà in futuro al miglioramento del clima acustico, che presenta le maggiori criticità in prossimità dell'attraversamento viario determinato dalla S.S. Negli AT previsti sono spesso previsti isolamenti con barriere a verde che contribuiscono al miglioramento del clima acustico stesso.

ENERGIA

I nuovi edifici residenziali dovranno essere realizzati secondo i criteri del contenimento energetico e tenendo in adeguata considerazione l'asse eliotermico. In particolare le nuove edificazioni dovranno rientrare almeno nella classe energetica B. Per gli edifici che rientrino in classi energetiche superiori, garantendo così maggiore attenzione e qualità architettonica ed ambientale, è prevista una premialità volumetrica pari al 15%;

ELETTROMAGNETISMO

La Variante recepisce le fasce di rispetto degli elettrodotti che attraversano il territorio comunale.

Non si prevedono azioni che possano aggravare lo scenario comunale e non sono previste azioni migliorative.

RIFIUTI

L'aumento della produzione di rifiuti sarà modesto per gli ambiti residenziali mentre si prevede un significativo incremento della produzione per le infrastrutture alberghiere previste. L'andamento della raccolta differenziata presenta comunque un trend positivo che dovrà essere rispettato in linea con le indicazioni sovracomunali.

21/11/2023 l'Autorità precedente

Link di riferimento: <https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&i-dPiano=124580>



EDILIZIA

EDILIZIA

CONDONO EDILIZIO: DINIEGO PER MANCATA INTEGRAZIONE

Sentenza del Consiglio di Stato N. 5768/2023

Condono edilizio: senza integrazione documentale no all'istanza! Il Consiglio di Stato chiarisce che il Comune può rigettare l'istanza di condono edilizio se entro 3 mesi non viene integrata la pratica con ulteriore documentazione richiesta.

La disponibilità di scambio e di collaborazione ed una comunicazione chiara e fluida tra pubblica amministrazione e privato cittadino istante dovrebbero essere alla base di ogni interazione tra le parti per la richiesta di un permesso propedeutico all'avvio ed alla realizzazione di un qualunque progetto. Ma spesso le nostre amministrazioni sono oberate di lavoro, pratiche e richieste non facilitate di certo da tutto il nostro apparato burocratico. Ecco perché, a scampo di intoppi, respingimenti o sorprese indesiderate, è buona regola presentare un'istanza completa e ben corredata di tutte le informazioni del caso spesso frutto della collaborazione di più tecnici specializzati in settori diversi.

La sentenza n. 5768/2023 del Consiglio di Stato espone, appunto, un caso di incomprensione e non ottimale comunicazione tra istante e pubblica amministrazione in materia di condono edilizio.

Presentare istanza di condono non equivale ad un sì automatico da parte dell'ente ricevente: attenzione alle richieste d'integrazione documentale!

Una società presentava al Comune istanza di condono edilizio (legge n. 724/94 cd. secondo condono) per alcuni manufatti abusivi da adibire ad attività di commercio. All'istanza venivano allegate: la documentazione fotografica, le distinte di versamento (oblazione), la copia accatastamento e l'iscrizione alla camera di commercio. Successivamente, il Comune avanzava una richiesta di integrazione documentale, chiedendo la trasmissione nel termine di 60 giorni di ulteriore documentazione necessaria alla descrizione delle opere. La richiesta veniva, così, ottemperata dalla società.

In un secondo momento, l'amministrazione rilevava ancora una volta l'incompletezza della documentazione, per cui questa volta avanzava nuova richiesta di integrazione assegnando un termine di 3 mesi. Ma questa volta la società rimaneva inerte, per cui il Comune poco dopo respingeva l'istanza di condono edilizio.

Il diniego veniva impugnato dalla società presso il Tar, per difetto di motivazione del diniego basato sul mero riscontro di un'inesistente carenza documentale (poiché già presentata), ma i giudici respingevano il ricorso per omessa integrazione, per cui la questione approdava in appello presso il CdS.

CdS: l'integrazione documentale richiesta dal Comune per il perfezionamento dell'istanza di condono edilizio deve avvenire entro tre mesi dalla richiesta

I giudici di Palazzo Spada sottolineano che nell'art. 39, comma 4, della L. n. 724/1994 si evince, tra l'altro, che: la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.

Essi spiegano che non rileva, inoltre, la circostanza (invocata dal ricorrente) che la modifica del comma 4 dell'art. 39, introduttiva del termine trimestrale violato dall'appellante, sia intervenuta successivamente alla presentazione dell'istanza di condono, poiché l'art. 49, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 449/1997 prevede che: le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato [...], relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge.

Oltretutto, il CdS, circa la specifica questione, si è già espresso in passato evidenziando come l'art. 2, comma 37, lettera d), della L. n. 662/1996, ha aggiunto al comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il penultimo periodo, specificando che: [...] La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione ciò determina l'applicazione della surriferita norma ai condoni chiesti ai sensi della legge n. 47 del 1985 (c.d. primo condono edilizio) e non ancora definiti.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

CASE GREEN

Situazione della Direttiva UE

Il Parlamento Europeo ha rinviato a dicembre 2023 la discussione finale circa la direttiva case green. Si sente parlare sempre più spesso della EPBD, poiché è una grossa manovra volta a ridurre le emissioni di CO2 fino al 55% entro il 2030. Un obiettivo ambizioso che potrebbe portare ad un miglioramento energetico sostanziale e significativo.

Case green sanzioni

La direttiva case green ha suscitato molte preoccupazioni tra i proprietari di immobili, dato che impone requisiti rigorosi sia per gli edifici in costruzione sia per quelli già esistenti. Entro il 2030, infatti, tutti gli edifici dovranno essere altamente efficienti dal punto di vista energetico, al fine di ridurre il consumo energetico nel settore edilizio entro la scadenza prevista.

Per conseguire tale obiettivo, tutti gli immobili dovranno raggiungere la classe energetica E entro il 2030 e la classe energetica D entro il 2033. Per quanto riguarda i nuovi edifici, dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028. Questi requisiti pongono una sfida significativa per il settore immobiliare e richiedono un impegno importante verso l'efficienza energetica e la sostenibilità.

Tutto ciò potrebbe comportare modifiche anche all'Attestato di Prestazione Energetica (APE), che è il documento che indica il livello di efficienza energetica di un edificio, variando dalla classe A, la più efficiente, alla G, la meno efficiente. Inoltre, in conformità con le disposizioni della direttiva, ogni nazione ha il potere di concedere esenzioni fino al 22% degli edifici situati nel proprio territorio.

Case green 2030 sanzioni

Viste le regole molto rigide da rispettare, si è sempre parlato di possibili sanzioni da evitare. Ci si chiede quali sono le sanzioni previste per chi non si adegua. Nella proposta presentata dalla Commissione Europea il 15 dicembre è scomparso il divieto di affitto/vendita degli immobili a scarso rendimento energetico. Ci sarebbe, però, una novità in merito alle sanzioni case green che mescolerebbe di nuovo le carte. Pare che l'idea di introdurre sanzioni e divieti sia spuntata durante l'ultima riunione dei vertici europei, ma non ci sono documenti ufficiali che lo attestano. Secondo Bruxelles le penalità e le sanzioni dovrebbero essere dissuasive, proporzionate ed effettive.

Sembrerebbe, quindi, che i nuclei familiari che non raggiungeranno la classe energetica "E" entro il

2030 subiranno pesanti sanzioni pecuniarie e inoltre non potranno vendere né affittare i loro immobili. Si delinea un altro danno oltre alle sanzioni: la svalutazione dell'immobile.

L'articolo 31 sarebbe quello incriminato.

Direttiva UE case green sanzioni

Sembrerebbe che il 12 ottobre 2023 le istituzioni europee (Parlamento e Consiglio, con la mediazione della Commissione) abbiano analizzato gli aspetti più delicati e spinosi del testo della direttiva case green. Tra i temi discussi: le sanzioni case green. Il capo negoziatore per il Parlamento, Ciaran Cuffe afferma:

Il Parlamento europeo ha dimostrato flessibilità e voglia di trovare soluzioni in questi negoziati, e sono fiducioso che troveremo un accordo prima della fine del 2023

La tanto attesa riunione del 12 ottobre ha portato, però, ad un rinvio a dicembre della riunione.

Sanzioni case green

Secondo la dichiarazione del presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, la riunione del Trilogo del 12 ottobre: è stata un'accelerazione preoccupante e di una pericolosissima forzatura, da ultimo resa ancora più grave dalla reintroduzione nel testo, con un vero e proprio blitz notturno, dell'articolo che prevede le sanzioni. L'intento, evidente, è di cercare di chiudere in fretta la partita della direttiva per evitare il rischio che nuove maggioranze politiche possano, nella prossima legislatura europea, stravolgere l'impianto di questo come di altri provvedimenti compresi nel Green Deal. Il Presidente parla di blitz notturno in riferimento alla reintroduzione dell'articolo che parla delle sanzioni.

Non c'è ancora nulla di definito e di certo. Bisogna ancora attendere per poter avere un quadro completo e certo della situazione.

DEFINIZIONE DI “VOLUME” AI FINI DELLA VERIFICA DELLA PROCEDIBILITÀ

Ministero della Cultura - Circolare n. 38 del 4 settembre 2023

Con Circolare n. 38 del 4 settembre 2023 il Segretariato generale del Ministero della cultura, a seguito di uno specifico parere dell'Ufficio legislativo del Ministero stesso, ha fornito una linea interpretativa a riguardo della definizione di “volume”, in riferimento all'applicazione degli articoli 167 c. 4 lett. ae 181 c. 1-ter lett. a del D.Lgs. n. 42/2004.

Sulla scorta delle interpretazioni dettate dal superiore Ministero, dovranno di conseguenza ritenersi non procedibili le istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167, riguardanti lavori che hanno determinato la creazione di volumi di qualsiasi natura, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati oltre la soglia del 2%, qualunque sia la natura dei volumi stessi.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA,
PAVIA, SONDRIO E VARESE

Milano, data riportata nella segnatura di protocollo

All' **Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Como**
oappc.como@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco
oappc.lecco@pec.aruba.it

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Monza e Brianza
oappc.monzabrianza@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Pavia
oappc.pavia@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Sondrio
oappc.sondrio@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese
oappc.varese@archiworldpec.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como
ordine.como@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco
ordine.lecco@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza
ordine.monzabrianza@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia
ordine.pavia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sondrio
ordine.sondrio@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese
ordine.varese@ingpec.eu

**Collegio dei Geometri e Geometri laureati
della Provincia di Como**
collegio.como@geopec.it

**Collegio dei Geometri e Geometri laureati
della Provincia di Lecco**
collegio.lecco@geopec.it

**Collegio dei Geometri e Geometri laureati
della Provincia di Monza e Brianza**
collegio.monzaebrianza@geopec.it

**Collegio dei Geometri e Geometri laureati
della Provincia di Pavia**
collegio.pavia@geopec.it

**Collegio dei Geometri e Geometri laureati
della Provincia di Sondrio**
collegio.sondrio@geopec.it

**Collegio dei Geometri e Geometri laureati
della Provincia di Varese**
collegio.varese@geopec.it

Class. 34.64.10/1945/2023

OGGETTO: Accertamenti della compatibilità paesaggistica (D.Lgs. 42/2004, art. 167 e 181)
Definizione di "volume" ai fini della verifica della procedibilità
Circolare n. 38 del Segretariato generale del Ministero della cultura

Si rende noto che con Circolare n. 38 del 4 settembre 2023 il Segretariato generale del Ministero della cultura ha fornito, a seguito di uno specifico parere dell'Ufficio legislativo del Ministero stesso, una linea interpretativa a riguardo della definizione di "volume", in riferimento all'applicazione degli articoli 167 c. 4 lett. a e 181 c. 1-ter lett. a del D.Lgs. 42/2004.

Tale definizione riformula quella a suo tempo fornita con la Circolare SG n. 33 del 26 giugno 2009, incidendo in modo significativo sulla verifica di un'importante condizione di procedibilità dell'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, che è possibile, secondo il dettato dell'art. 167 Codice, solo in alcune ipotesi derogatorie dal divieto generale di sanabilità ex post, tra cui spicca l'assenza di "creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati". Mentre infatti la precedente Circolare escludeva da tale definizione i "volumi tecnici", la nuova interpretazione, basata sulla giurisprudenza oggi prevalente, ritiene che la nozione di volumi rilevanti ai sensi dell'art. 167 "comprende qualsiasi nuova volumetria, inclusi i volumi tecnici". Restano invece valide, in quanto non modificate dagli atti sopra citati, le altre specificazioni e definizioni contenute nella citata circolare 33/2009.

Nel contempo la nuova Circolare 38, con riferimento a quanto previsto dal punto A.31 del D.P.R. 31/2017, conferma in ogni caso l'esclusione dall'ambito applicativo dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 delle opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici "che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime".

Sulla scorta delle interpretazioni dettate dal superiore Ministero, dovranno di conseguenza ritenersi non procedibili le istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167, riguardanti lavori che abbiano determinato creazione di volumi di qualsiasi natura, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati oltre la soglia del 2%, qualunque sia la natura dei volumi stessi.



Nulla è invece innovato riguardo alla possibilità di verificare la compatibilità paesaggistica, in caso di sanatoria edilizia di opere dotate di doppia conformità, di opere eseguite prima dell'apposizione del vincolo, senza i limiti sopra enunciati.

Con preghiera di diffusione agli iscritti.

Si allegano:

- Circolare n. 38 del 4 settembre 2023 del Segretariato generale del Ministero della cultura
- Parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della cultura prot. n. 19133 del 19/07/2023

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Giuseppe Stolfi

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Responsabile dell'istruttoria:

Arch. Roberto Nessi



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE
Via E. De Amicis 11 - Corso Magenta 24 - 20123 Milano; Tel. 02 89400555
CF 80143930156; Cod. IPA GGJKD; sito internet: sabapcolc.cultura.gov.it
PEC: sabap-co-lc@pec.cultura.gov.it; PEO: sabap-co-lc@cultura.gov.it

3/3

Link di riferimento: <https://www.architettonicimilano.lombardia.beniculturali.it/wp-content/uploads/circolare-SG-n-38-2023-del-4-9-2023.pdf>

REGIONE LOMBARDIA: AGGIORNATA LA MODULISTICA UNIFICATA PER I PROCEDIMENTI EDILIZI

Decreto n. 17143 del 3 novembre 2023, (BURL n. 45, Serie Ordinaria, dell'8 novembre 2023)

La Regione Lombardia ha approvato l'aggiornamento dei moduli edilizi unificati e standardizzati compilabili, in adeguamento alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e le relative descrizioni estese dei contenuti.

EDILIZIA

RIF. N. 381 – 22.11.2023

AIROLDI/aa

REGIONE LOMBARDIA: AGGIORNATA LA MODULISTICA UNIFICATA PER I PROCEDIMENTI EDILIZI

Informiamo le Imprese Associate che Regione Lombardia ha approvato l'aggiornamento dei **moduli edilizi unificati e standardizzati compilabili**, in adeguamento alle disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e le relative descrizioni estese dei contenuti (decreto n. 17143 del 3 novembre 2023, pubblicato sul BURL n. 45, Serie Ordinaria, dell'8 novembre 2023).

I moduli edilizi sono:

- **Modulo Unico Titolare** (da utilizzare per CILA, SCIA, SCIA alternativa al PdC, PdC),
- **Relazione Tecnica Asseverazione Unica** (da utilizzare, insieme al Modulo Unico Titolare, per CILA, SCIA, SCIA alternativa al Permesso di costruire, Permesso di costruire),
- **Comunicazione Inizio Lavori (CIL)**,
- **Comunicazione Fine Lavori (CFL)**,
- **Segnalazione Certificata Agibilità**,
- **Relazione Tecnica Asseverazione Agibilità** (da utilizzare insieme alla Segnalazione Certificata Agibilità),
- **CILA Superbonus**,
- **Soggetti coinvolti** (da utilizzare insieme alla CILA Superbonus).

La nuova modulistica aggiornata è disponibile sul sito di Regione Lombardia al seguente link: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/moduli-edilizi-unificati>

All.: n. 1

È possibile seguire gli aggiornamenti e le attività di ANCE Como anche sui profili social dedicati.

Facebook: <https://www.facebook.com/people/Ance-Como/100031883726282/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/ance-como>

Instagram: <https://www.instagram.com/ancecomo/>

Link di riferimento: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Territorio/moduli-edilizi-unificati/moduli-edilizi-unificati>



ELETTROTECNICA

ELETTROTECNICA

IMPIANTI ELETTRICI “A MONTE DEL CONTATORE”

È in inchiesta pubblica sul sito del Comitato Elettrotecnico Italiano il Progetto di Specifica Tecnica C.1331.

Il documento dal titolo “Impianti elettrici nelle reti di distribuzione di energia elettrica in bassa tensione”, destinato ad essere classificato come CEI 64-64, tratta le prescrizioni per la progettazione, costruzione e verifica per gli impianti elettrici di bassa tensione nelle reti di distribuzione, con origine dalla cabina secondaria di trasformazione MT/BT di proprietà dei Distributori (Distribution System Operator) fino al punto di consegna definito dalla Norma CEI 0-21.

I Capitoli e gli articoli di questo documento fanno riferimento agli equivalenti articoli della Norma CEI 64-8 Ed.9 (che si applica agli impianti degli utenti/prosumer a valle del punto di connessione alla rete di distribuzione).

C'è tempo per inviare i propri commenti fino al 17 dicembre.

Link di riferimento: <https://static.ceinorme.it/inchieste-pubbliche/pdf/C1331.pdf>

IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO

L'impianto fotovoltaico con accumulo integrato è dotato di batterie che stoccano il surplus di energia prodotta rendendola disponibile quando serve.

L'integrazione di sistemi di accumulo negli impianti fotovoltaici permette di stoccare il surplus di energia prodotta e non auto consumata, apportando numerosi vantaggi sia in termini di sostenibilità ambientale che di risparmio economico: oltre al risparmio in bolletta sono previsti specifici meccanismi di incentivazione (superbonus, ecobonus, ecc.).

Per poter godere di questi benefici, è necessario calibrare correttamente la capacità delle batterie rispetto ai consumi, altrimenti il sistema di accumulo potrebbe non rispondere al fabbisogno energetico e l'investimento risulterebbe fallimentare.

Scopriamo le caratteristiche, i vantaggi e i costi dei sistemi di accumulo per impianto fotovoltaico.

Sistema di accumulo fotovoltaico: cos'è

I sistemi di accumulo fotovoltaico sono particolari batterie ricaricabili integrate nell'impianto che consentono di immagazzinare l'energia prodotta e non consumata per renderla disponibile nelle ore serali/notturne o nei periodi di scarsa radiazione solare. L'utilizzo immediato dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico infatti non è sempre possibile, in quanto la richiesta spesso avviene in tempi differenti rispetto alla produzione e, in media, si riesce ad auto consumare solamente il 30% dell'energia prodotta.

Sistemi di accumulo fotovoltaico: tipologie

I sistemi di accumulo per gli impianti fotovoltaici possono essere classificati in:

- monodirezionali o bidirezionali secondo le caratteristiche;
- lato-produzione o post-produzione secondo la loro posizione all'interno dell'impianto. I sistemi monodirezionali si caricano solo dal fotovoltaico, i bidirezionali invece possono essere caricati sia dal fotovoltaico che dalla rete.

I sistemi lato-produzione sono montati sul lato corrente continua tra i pannelli fotovoltaici e l'inverter, che controlla contemporaneamente impianto e batterie. I sistemi post-produzione sono invece

installati a valle dell'inverter, sul lato corrente alternata. I primi presentano meno perdite dovute alla trasformazione dell'energia elettrica; i secondi, invece, rappresentano una soluzione comoda per impianti fotovoltaici già esistenti, in quanto la batteria può essere integrata senza dover sostituire l'inverter già presente.

Impianto fotovoltaico con accumulo integrato

Un impianto fotovoltaico con accumulo indica dunque un impianto solare dotato dei seguenti elementi:

- Pannelli solari;
- sistema di accumulo (accumulatore/batteria);
- inverter;
- regolatore di carica.

Ad essi si aggiungono contatore di produzione e contatore di scambio nel caso di impianto grid-connected.

Tipi di impianto fotovoltaico con accumulo: off grid e on grid

Ad oggi, i sistemi di accumulo sono implementati nei principali tipi di impianto fotovoltaico:

- impianto fotovoltaico stand alone;
- impianto fotovoltaico grid-connected, o meglio, impianto solare storage connesso alla rete.

Nello specifico, si parla di impianti fotovoltaici off grid se isolati dalla rete elettrica nazionale e on grid se collegati alla rete.

Impianto fotovoltaico con accumulo stand alone o ad isola

Un impianto fotovoltaico stand alone, o sistema ad isola, è un impianto off grid non connesso alla rete elettrica nazionale; di conseguenza, è necessariamente dotato di un sistema autonomo di accumulo che immagazzina e stocca il surplus di energia autoprodotta per poi restituirla all'utenza nel momento del bisogno, garantendo la continuità di fornitura elettrica.

Impianto fotovoltaico grid-connected

Un impianto fotovoltaico grid-connected è un impianto solare connesso alla rete elettrica nazionale. In questa tipologia di impianto, la rete elettrica nazionale diventa un serbatoio infinito di accumulo in cui si immette l'energia da fonte rinnovabile quando l'impianto produce e l'utenza non consuma e da cui si preleva l'elettricità al momento del bisogno, quando l'impianto non produce (nelle ore notturne).

Impianto fotovoltaico con accumulo grid-connected

Un impianto fotovoltaico storage connesso alla rete è un impianto fotovoltaico ibrido, vale a dire grid-connected (connesso alla rete elettrica nazionale), ma allo stesso tempo dotato di un sistema di accumulo. Costituisce un sistema innovativo in cui l'energia prodotta viene in prima battuta immagazzinata nei sistemi di accumulo e, una volta raggiunta la capienza delle batterie, l'energia residua viene immessa nella rete elettrica nazionale.

Tipologia di connessione sistema di accumulo

I sistemi di accumulo possono essere applicati sia ad impianti fotovoltaici esistenti che in nuove installazioni ed esistono diversi schemi di connessione:

- sistema di accumulo lato AC: sistema di accumulo con connessione indipendente dall'impianto fotovoltaico in cui ci sono due inverter: uno che gestisce l'impianto fotovoltaico, un altro che gestisce il sistema di accumulo; il pacco batterie e il sistema di gestione dell'energia accumulata sono installati dopo l'inverter del fotovoltaico, cioè sul lato in corrente alternata (AC);
- sistema di accumulo lato AC – all-in-one: sistema di accumulo lato AC in cui in un unico oggetto sono contenuti l'inverter che gestisce il sistema di accumulo e la batteria;
- sistema di accumulo lato DC: il sistema di storage è parte integrante dell'impianto fotovoltaico, l'inverter che gestisce lo storage e la produzione di energia dal fotovoltaico è una macchina unica anche se l'inverter e la batteria non sono contenuti in un unico oggetto;
- sistema di accumulo lato DC – all-in-one: sistema di accumulo DC in cui il pacco batterie è a sua volta integrato all'interno dell'inverter, pertanto la batteria e l'inverter sono contenute in un unico oggetto.

Come funziona il fotovoltaico con accumulo

Un impianto fotovoltaico con sistema di accumulo funziona secondo le seguenti fasi:

1. l'energia solare viene captata dai pannelli solari come energia elettrica continua;
2. l'energia continua viene trasformata in alternata dall'inverter;

3. l'energia alternata viene utilizzata immediatamente dall'utente o, se non auto consumata, viene stoccata nel sistema di accumulo, dal quale viene prelevata quando l'impianto non produce energia elettrica.

Impianto grid-connected con accumulo: funzionamento sistemi di accumulo integrati Negli impianti grid-connected, è di solito implementato un sistema di accumulo integrato che permette di accumulare l'elettricità tramite le batterie e utilizzarla in un momento successivo, quando il fotovoltaico non produce.

Un sistema con accumulo connesso alla rete, nel dettaglio, lavora come segue:

- durante le ore del giorno i pannelli solari fotovoltaici ricaricano le batterie dello storage e, quando le batterie hanno raggiunto la massima capienza, l'energia prodotta e non autoconsumata viene immessa in rete;
- durante le ore serali o notturne l'energia viene erogata dallo storage, in completa autonomia dalla rete elettrica; quando lo storage esaurisce l'energia e le batterie si scaricano, l'impianto elettrico domestico torna ad essere alimentato dalla rete elettrica, in maniera completamente automatica e senza alcuna discontinuità di servizio.

Tipi di batterie per accumulo fotovoltaico

Esistono diverse tipologie di batterie di accumulo da integrare negli impianti fotovoltaici ed è possibile distinguerle in base alla tecnologia utilizzata per produrle.

I principali tipi di accumulatori sono:

- batterie al litio;
- batterie al gel;
- batterie stazionarie;
- batterie al piombo-acido;
- batterie AGM;
- batterie Nichel.

Batterie al piombo vs batterie agli ioni di litio

Le più diffuse ad oggi sono le batterie al piombo e quelle agli ioni di litio. Le batterie al piombo sono molto ingombranti, durano in media dai 3 ai 5 anni, possono essere scaricate solo fino al 50 – 60%; presentano però dei costi esigui. Le batterie agli ioni di litio invece hanno una maggiore efficienza e presentano una capacità di scarica maggiore (90%) in modo da ottimizzare l'autoconsumo ai massimi livelli. Sono meno ingombranti rispetto alle batterie al piombo e durano in media dai 10 ai 12 anni; hanno però un prezzo più alto.

Come scegliere una batteria accumulo fotovoltaico?

Per scegliere la batteria che meglio si adatta alle esigenze dell'utente è importante considerare 3 aspetti fondamentali:

1. capacità, quanta energia elettrica è in grado di accumulare ed erogare [kWh];
2. potenza, velocità con cui la batteria riesce ad immagazzinare o rilasciare l'energia;
3. numero di cicli, il numero cicli minimo per i quali la batteria rimane nelle condizioni specificate dal costruttore.

La scelta richiede, inoltre, il calcolo del profilo di consumi elettrici per avere dati certi circa la quantità di energia necessaria per rispondere al proprio fabbisogno.

Quanto durano le batterie di accumulo fotovoltaico?

In un impianto dotato di sistema di accumulo, un aspetto importante è l'autonomia delle batterie che fanno da accumulatore fotovoltaico; la loro autonomia dipende da vari fattori quali la tecnologia utilizzata, la qualità e le caratteristiche dei moduli dell'impianto.

I migliori sistemi di accumulo in commercio sono progettati per supportare 10.000÷12.000 cicli di carica completi, offrendo talvolta garanzia di 10÷20 anni.

La potenziale durata dell'accumulo è influenzata anche dal suo utilizzo: se un sistema viene utilizzato frequentemente, lo storage si ricaricherà e scaricherà con più frequenza e la sua vita utile sarà minore.

Al fine di preservare al massimo la durata delle batterie, è necessaria una corretta gestione, conservandole in un luogo asciutto e, talvolta, proteggendole dal calore eccessivo con un apposito sistema di raffreddamento.

Quando conviene il fotovoltaico con accumulo: vantaggi e costi

L'abbinamento fotovoltaico e accumulo è una formula che permette di ottenere i massimi risultati dall'impianto fotovoltaico.

Il fotovoltaico con accumulo è particolarmente conveniente nel caso in cui si verifica un elevato fabbisogno di energia elettrica, costi alti in bolletta; impossibilità di cedere il surplus di elettricità alla rete e forte instabilità della produzione di energia elettrica dall'impianto fotovoltaico.

I principali benefici dell'installazione di batterie in un impianto fotovoltaico sono:

- risparmi sui consumi di energia elettrica, sfruttando appieno l'elettricità generata dall'impianto fotovoltaico per abbassare il costo della bolletta della luce e risparmiare sulla spesa energetica;
- utenza elettrica autosufficiente;
- energia elettrica ottimizzata per i carichi privilegiati;
- maggiore sostenibilità ambientale utilizzando una maggiore quantità di elettricità prodotta localmente da una fonte rinnovabile come l'energia solare per ridurre le emissioni di gas serra.

Quanto costano le batterie di accumulo per fotovoltaico

Gli impianti fotovoltaici dotati di sistemi di accumulo costituiscono un investimento dal costo abbastanza alto. Nello specifico, il prezzo delle batterie di accumulo è condizionato da vari fattori:

- tecnologia (litio o piombo-acido);
- livello di efficienza energetica e dimensioni;
- profondità di carica;
- cellule dei moduli batteria.

In linea di massima, il prezzo delle batterie può variare da poche centinaia di euro a più di 1.000 €. Considerando i meccanismi di incentivazione del Superbonus, il tetto di spesa complessivo, comprensivo di costo e posa in opera, Iva, spese tecniche e ogni altra spesa necessaria all'installazione, è pari a 1.000 €/kWh di capacità.

Come progettare un impianto fotovoltaico con accumulo.

Vediamo come progettare in pochi semplici passaggi un impianto fotovoltaico ottimizzando la produzione energetica.

In prima fase, è opportuno definire la presenza del sistema di accumulo e le sue caratteristiche.

Si procede poi con la definizione della tipologia di accumulo e il corrispondente dimensionamento.

A questo punto, è possibile ottenere lo schema elettrico in automatico: in esso è rappresentato anche il sistema di accumulo.

Successivamente, il software permette di effettuare l'analisi di tipo economico per valutare la convenienza dell'intervento.

Quest'analisi del benefit energetico del sistema di accumulo si ritrova in relazioni tecniche ed economiche, in cui è possibile anche visualizzare il budget annuale.

GALLERIE: NUOVA VARIANTE V1 ALLA CEI 64-20 IN ARRIVO

È in inchiesta pubblica il documento CEI C.1332, destinato a divenire la Variante V1 alla Norma CEI 64-20.

Il documento individua misure integrative, rispetto alle relative Norme tecniche di riferimento, per la realizzazione degli impianti nelle gallerie stradali e autostradali. In particolare ha lo scopo di fornire:

- i criteri da seguire per la progettazione, la realizzazione e la verifica degli impianti elettrici e di comunicazione elettronica al fine di non costituire causa di incendio e, nel caso, pericolo per gli utenti a causa dei prodotti della combustione;
- garantire la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza destinati a funzionare in caso di incidenti stradale, con o senza sviluppo di incendio;
- non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell'incendio.

Questa V1, integra la EC, corregge errori materiali e modifica e integra alcuni articoli.

Link di riferimento: <https://static.ceinorme.it/inchieste-pubbliche/pdf/C1332.pdf>



ENERGIA

ENERGIA

FONTI RINNOVABILI DIRETTIVA RED III

Pubblicazione della Direttiva Europea N. 2023/2413

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 ottobre 2023 la nuova Direttiva RED III sulle energie rinnovabili – Direttiva 2023/2413 – che va a modificare la Direttiva 2018/2001. Essa entrerà in vigore da lunedì 20 novembre 2023. L'obiettivo della Direttiva è quello di snellire le procedure per l'ottenimento dei permessi e stabilisce il traguardo ambizioso del 42,5% di quota di energie rinnovabili da raggiungere entro il 2030. Da adesso ogni Stato membro dell'Unione Europea avrà 18 mesi di tempo per recepirla ed adeguarsi.

Cosa significa RED III?

Il termine RED III è l'abbreviazione di “Renewable Energy Directive III,” che in italiano può essere tradotto come “Direttiva sull'Energia Rinnovabile III”.

Si tratta della terza revisione di una direttiva nell'Unione Europea che riguarda le politiche e gli obiettivi relativi alle fonti di energia rinnovabile. In breve, mira a promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili, aumentare la quota di energia rinnovabile nel mix energetico complessivo dell'UE e contribuire a una transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

Direttiva RED III

L'Unione Europea compie un nuovo passo audace verso un futuro più sostenibile con l'adozione in via definitiva della Direttiva RED III, ridefinendo così gli obiettivi vincolanti dei paesi membri sull'energia rinnovabile, e accelera la transizione verso fonti energetiche più pulite. Uno dei cambiamenti più significativi è l'aumento dell'obiettivo di quota di energie rinnovabili nel mix energetico dell'UE. Da un precedente 32%, l'Unione Europea si impegna a raggiungere il 45% entro il 2030. Tutto ciò rappresenta un passo decisivo verso una futura economia a basse emissioni di carbonio. Ogni singolo cittadino può impegnarsi nella transizione alle fonti rinnovabili generando energia in modo autonomo. Per rendere più semplice e veloce la conversione verso l'energia solare è importante usare gli strumenti giusti per la progettazione dei nuovi impianti, in modo che questi ultimi risultino efficienti e sostenibili.

La direttiva in esame:

- rientra nel pacchetto “Pronti per il 55% – Fit for 55”, che mira a ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030;
- è fondamentale per il Green Deal europeo e il piano REPowerEU, che riflette l'urgente necessità di affrontare il cambiamento climatico e promuovere fonti energetiche sostenibili. Vediamo le principali novità introdotte dalla Direttiva.

Impianti fotovoltaici ed eolici: procedure più snelle

Ma cosa cambierà concretamente? La nuova direttiva si propone di semplificare le procedure per l'approvazione di progetti legati alle energie rinnovabili.

Questo significa procedure più snelle per l'installazione di impianti solari e parchi eolici, nonché per l'ammodernamento di quelli già esistenti. Tuttavia, ogni Stato membro dell'Unione Europea avrà l'arduo compito di approvare i progetti entro 12 mesi per quelli nelle “zone di riferimento per le energie rinnovabili” ed entro 24 mesi per quelli al di fuori da tali zone. Questa accelerazione mira a ridurre i ritardi burocratici e a promuovere fonti energetiche sostenibili.

Energia rinnovabile: industria

All'interno della nuova Direttiva viene chiarito che gli Stati membri dell'UE dovranno:

- garantire per il settore dell'industria un incremento delle fonti rinnovabili di 1,6 punti percentuali

come media calcolata per i periodi che vanno dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030;

- assicurarsi che il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia almeno il 42% dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria entro il 2030 e il 60% entro il 2035.

Criteri per l'individuazione delle zone di riferimento

L'Unione Europea, nel corso dell'anno precedente, ha sollecitato gli Stati membri a condurre una dettagliata analisi nell'individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti di energia rinnovabile, in linea con i rispettivi piani nazionali per l'energia e l'ambiente. Tale processo ha coinvolto l'identificazione di specifiche località, sia in territorio terrestre che marino, particolarmente favorevoli all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Per questo, ciascuno Stato membro è stato sollecitato a seguire criteri specifici nell'individuazione delle singole aree. Questi criteri tendono a:

1. dare priorità alle superfici artificiali e costruite, come tetti, parcheggi delle infrastrutture di trasporto, siti di smaltimento dei rifiuti, aree industriali, miniere, corpi idrici artificiali, laghi o bacini idrografici e, se del caso, impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Inoltre, sono state considerate terre degradate che non sono utilizzabili per scopi agricoli;
2. escludere dalle valutazioni i siti Natura 2000, le aree protette come parchi e riserve naturali, le rotte migratorie degli uccelli identificate e altre zone individuate sulla base di mappe di sensibilità e strumenti specifici, ad eccezione delle superfici artificiali e costruite situate in tali aree, come tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto;
3. utilizzare tutte le strumentazioni e i dati appropriati per individuare le aree in cui l'installazione di impianti di energia rinnovabile non avrebbe un impatto ambientale significativo. Questo processo include la valutazione e la mappatura delle specie selvatiche ivi insediate.

Direttiva RED III: settore dei trasporti

Nel settore dei trasporti, l'Unione Europea si impegna a ridurre le emissioni di gas serra del 14,5% entro il 2030. Questo obiettivo sarà raggiunto grazie all'uso di biocarburanti avanzati e a una quota più ambiziosa di carburanti rinnovabili non biologici, come l'idrogeno.

Direttiva RED III: innovazione tecnologica

La Direttiva RED III non si limita agli obiettivi di quota di energie rinnovabili, ma si impegna nella promozione e all'innovazione nel settore energetico, incoraggiando tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea a destinare almeno il 5% della capacità delle nuove installazioni energetiche a soluzioni innovative. Lo scopo principale sarebbe quello di portare con sé una solida struttura normativa per i progetti energetici transfrontalieri, promuovendo la cooperazione tra i paesi membri per garantire una maggiore interconnessione tra le reti energetiche europee. Particolare attenzione è fatta anche alla sostenibilità nella biomassa, assicurando che la raccolta avvenga in modo responsabile per evitare impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità.

In sintesi, la Direttiva RED III rappresenta un passo significativo verso un futuro energetico più sostenibile ed efficiente per l'Unione Europea. Con obiettivi ambiziosi, procedure semplificate e un'impronta ecologica più leggera, l'UE dimostra il suo impegno nel fronteggiare la crisi climatica e accelerare la transizione verso una produzione energetica pulita e sostenibile.

Link di riferimento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302413



LL.PP.

NUOVO CODICE APPALTI 2023

Chiarimenti del Ministero Infrastrutture e Trasporti N. 2128/2023

Il mondo delle costruzioni si trova di fronte al confronto tra il vecchio codice degli appalti – dlgs 50/2016 ed il nuovo – dlgs n. 36/2023, con il pericolo che tutto ciò divenga un labirinto normativo, soprattutto nella coesistenza di alcune disposizioni. Il MIT con il quesito del 12 luglio 2023, n. 2128 fornisce importanti chiarimenti sull'obbligo di aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto e sugli schemi di contratti dei lavori dopo l'entrata in vigore del nuovo codice. Se operi nell'ambito degli appalti pubblici o dell'edilizia, è fondamentale tenerti aggiornato sulle nuove regole e opportunità.

Aggiornamento capitolati speciali d'appalto: chiarimenti del MIT

La questione affrontata riguardava la necessità di aggiornare i Capitolati Speciali d'Appalto (CSA) e gli schemi di contratti di lavori in un contesto in cui la progettazione dei lavori è stata completata entro il 30 giugno 2023, periodo di validità del "vecchio" dlgs n. 50/2016, ma le offerte per i lavori sono state pubblicate dopo il 1° luglio 2023, data di entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, il dlgs n. 36/2023.

La risposta fornita dal MIT comunica che si considera l'insieme delle disposizioni degli articoli 225, comma 9, e 226, comma 2 del nuovo codice.

In particolare, l'articolo 225, comma 9 (disposizioni transitorie e coordinamento) del dlgs 36/2023 stabilisce che il "vecchio" Codice dei Contratti Pubblici (il dlgs 50/2016), continua ad applicarsi alle procedure in corso a partire dalla data in cui il nuovo Codice diventa efficace. Questo si applica alle procedure in corso, cioè quelle in cui è stato assegnato un incarico di progettazione prima del 1 luglio 2023.

Mentre, l'articolo 226. Comma 2, (abrogazione e disposizioni finali) del nuovo Codice stabilisce che il dlgs n. 50/2016 si applica esclusivamente alle procedure in corso, che comprendono i bandi o gli avvisi di gara pubblicati prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice.

A tal fine, ricordiamo, così come specificato all'interno del chiarimento che per i procedimenti in corso si intende:

- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, in cui le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Possiamo quindi dedurre che, per quanto riguarda i contenuti della progettazione e i livelli di progetto già approvati entro il 30 giugno 2023, continuerà ad applicarsi il vecchio dlgs 50/2016, e ciò che è stato già progettato può rimanere invariato. Tuttavia, per le gare di lavori pubblici, troverà applicazione il nuovo Codice dlgs n. 36/2023, e ciò comporterà l'obbligo di aggiornare i documenti progettuali necessari per l'effettuazione della gara, tra cui i CSA e lo schema di contratto.

Link di riferimento: https://mcusercontent.com/bee2fbadda8df054f17337dea/files/b395233a-d163-c901-b842-4e1e23130bd6/Chiarimento_del_MIT_2128.pdf



PROFESSIONI

PROFESSIONI

INGEGNERI CONTRARI AL MASSIMO RIBASSO PER AFFIDAMENTI DIRETTI

Circolare Consiglio Nazionale Ingegneri N. 98/2023

Il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) ha pubblicato sul proprio portale la nuova circolare 98/2023 con lo scopo di illustrare le principali considerazioni in tema di procedure di affidamento diretto nel settore dei contratti pubblici, molto utili per le PA e non solo. Come sappiamo, il nuovo codice dei contratti pubblici prevede procedure più snelle rispetto al vecchio. In particolare, le procedure per l'affidamento diretto sono definite dall'articolo 17 "fasi delle procedure per l'affidamento" e l'art. 50 "procedure per l'affidamento".

Entrambi gli articoli si concentrano principalmente sulle stazioni appaltanti, che hanno l'obbligo di identificare tutti gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, prima di avviare le procedure di affidamento diretto.

Circolare 98/2023 CNI

La Circolare CNI cita l'articolo 1, comma 1, della legge n. 49/2023 recante "disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" che garantisce il diritto dei professionisti a ricevere una retribuzione giusta e proporzionata in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro da loro svolto. Tale disposizione è stata pensata per proteggere i professionisti nei loro rapporti con enti potenti, come la Pubblica Amministrazione. In conformità con questa normativa, i parametri stabiliti nel decreto ministeriale corrispondente costituiscono il fondamento per la determinazione di una retribuzione equa, la quale non può essere soggetta a riduzioni. Il CNI ha ritenuto che l'equo compenso è pienamente compatibile con l'istituto dell'affidamento diretto contemplato all'interno del nuovo codice dei contratti pubblici. Ricordiamo ancora che il principio dell'equo compenso è uno strumento per la valorizzazione sociale e la tutela dei liberi professionisti italiani che il Legislatore ha inteso difendere nei confronti degli operatori "forti" del mercato. La legge non introduce affatto minimi tariffari (che ti ricordo essere stati abrogati), ma vuole soddisfare l'esigenza di matrice costituzionale, di tutelare la dignità del lavoro del professionista intellettuale, al pari di qualunque altro lavoratore.

Affidamento diretto

Il principio dell'equo compenso è uno strumento per la valorizzazione sociale e la tutela dei liberi-professionisti italiani che il Legislatore ha inteso difendere nei confronti degli operatori "forti" del mercato, queste le esatte parole del Presidente del CNI. Secondo il parere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'obbligo di non applicare il ribasso non riguarda la componente economica delle stime relative all'incarico professionale, in quanto questi non sono inclusi nel compenso totale. Possiamo dedurre che quando si tratta dell'assegnazione diretta di servizi di ingegneria e architettura, l'assenza di una procedura di gara e l'importanza del principio dell'equa retribuzione, come indicato dal CNI, rendano inadeguato un criterio basato esclusivamente sul "prezzo" del servizio per selezionare il contraente. Questo non solo a causa della diminuzione della competitività, ma anche a causa della naturale incapacità di valutare in modo efficace una procedura che si concentra unicamente sulle considerazioni economiche.

Articolo 50 dlgs 36/2023

L'articolo 50 del nuovo codice dei contratti pubblici presenta diverse novità in materia di procedure di affidamento per criteri di aggiudicazione. Per comprendere appieno tale norma la suddividiamo in procedure per affidamento di lavori e per concessioni di servizi e forniture.

Art. 50: procedure di affidamento lavori

All'interno del primo punto, l'art. 50 del dlgs 36/2023 fornisce tutte le modalità di assegnazione degli

appalti pubblici in base all'importo previsto. Per importi inferiori a 150.000 euro, è consentito un affidamento diretto senza la necessità di consultare più operatori economici. Tuttavia, è importante che vengano selezionati soggetti con esperienze documentate idonei all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ed iscritti in elenchi o albi stabiliti dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l'importo sia pari o superiore a 150.000 euro, ma inferiore a 1 milione di euro, si applica una procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando. In questo caso è richiesta la consultazione di almeno 5 operatori economici, se disponibili. Questi operatori economici possono essere individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Procedure affidamento lavori

Art. 50: concessione di servizi e forniture

L'articolo 50 fornisce chiare linee guida per l'assegnazione degli appalti pubblici in base all'importo previsto. Per importi inferiori a 140.000 euro, è consentito un affidamento diretto per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria, architettura e progettazione, senza la necessità di consultare più operatori economici. Tuttavia, è fondamentale assicurare la selezione di soggetti con esperienze documentate che siano adeguati all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Questi soggetti possono essere individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante. Mentre, nel caso in cui l'importo sia pari o superiore a 140.000 euro e non superi le soglie comunitarie, è prevista una procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando. In questa situazione, è richiesta la consultazione di almeno 5 operatori economici, se disponibili. Questi operatori economici possono essere individuati mediante indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Questo approccio si applica anche ai servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione, oltre alle forniture. Queste disposizioni mirano a garantire trasparenza ed equità nelle procedure di assegnazione degli appalti pubblici, favorendo al contempo la competizione tra operatori economici.

Procedure affidamento servizi

Articolo 17 dlgs 36/2023

L'art. 17 del dlgs 36/2023 fa riferimento alle fasi delle procedure di affidamento, in particolare, come chiarito all'interno dell'articolo, esso comunica che:

- prima di avviare qualsiasi procedura per l'assegnazione di contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono emettere una decisione ufficiale che stabilisca l'intenzione di contrarre (decisione di contrarre). In questo atto, sono indicati chiaramente gli elementi essenziali del contratto e i criteri utilizzati per la selezione degli operatori economici e la valutazione delle offerte;
- nel caso di affidamento diretto di un contratto, la determina a contrarre deve contenere una descrizione dettagliata dell'oggetto del contratto, l'importo previsto, il contraente selezionato e le ragioni che giustificano questa scelta. Inoltre, vengono specificati i requisiti generali e, se applicabile, i requisiti relativi alla capacità finanziaria e professionale;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono rispettare i termini stabiliti nell'allegato I.3, e il mancato rispetto di tali termini costituisce un inadempimento che può influire sulla valutazione dell'adempimento del dovere di buona fede, anche in caso di controversie. Durante la prima applicazione del codice, l'allegato I.3 viene abrogato in favore di un regolamento successivo;
- ogni concorrente è autorizzato a presentare una sola offerta, che è vincolante per un periodo specificato nel bando o nell'invito, o per un periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione se non diversamente specificato. La stazione appaltante o l'ente concedente possono richiedere un'estensione del termine, previa motivazione;
- l'organo responsabile della valutazione delle offerte deve preparare una proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente per l'aggiudicazione esamina la proposta, verifica i requisiti dell'offerente e dispone l'aggiudicazione, che diventa immediatamente efficace;
- l'aggiudicazione non implica accettazione dell'offerta, ma una volta disposta, il contratto viene stipulato in conformità all'articolo 18;
- esiste la possibilità di iniziare l'esecuzione del contratto prima della stipula, tranne nei casi di urgenza, dove è consentita un'esecuzione immediata;
- l'esecuzione d'urgenza può avvenire in situazioni in cui si verificano eventi oggettivamente imprevedibili, con l'obiettivo di evitare situazioni di pericolo per persone, animali, beni, igiene e salute

- pubblica, o per la conservazione di patrimonio storico, artistico e culturale, oppure quando la mancata esecuzione immediata della prestazione comporterebbe un grave danno all'interesse pubblico, incluso la perdita di finanziamenti dell'Unione europea;
- la pendenza di una controversia non giustifica la sospensione della procedura o dell'aggiudicazione, a meno che non siano attivati i poteri cautelari del giudice amministrativo o i poteri di autotutela da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente, che possono essere esercitati dal dirigente competente.

Link di riferimento: https://www.ordineingsa.it/images/178_Nov23/CIRCCNI98-ProtCNI12537U-26.10.23-AF-FID_DIRETTI.pdf

EQUO COMPENSO

Legge 21.04.2023 n. 49

Dal 20 maggio 2023 è entrata in vigore la Legge 21.04.2023 n. 49 relativa al cosiddetto “equo compenso” per le prestazioni rese dai Professionisti a committenti privati di particolari caratteristiche (imprese bancarie, assicurative, grandi aziende) nonché alla pubblica amministrazione e alle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.”

Con “equo compenso” si intende “la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti”, ai sensi dell’art. 1 comma “b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

Questo provvedimento deve essere visto anche sotto il profilo della responsabilità, in capo al Professionista, di formulare offerte coerenti e rispettose dei contenuti della Legge in questione, pena la possibilità, tra l’altro, di incorrere, in caso di inadempienza, in sanzioni Disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza.

Ricordiamo anzitutto che la Legge 04.08.2017 n. 124 ha così modificato l’art. 9 della Legge 24.03.2012 n. 27, indicando come il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Con ciò richiamiamo e ribadiamo l’obbligo deontologico, anche nei confronti di Committenti privati, di formalizzare (preventivamente all’assunzione dell’incarico) con disciplinare contenente un preventivo (in subordine almeno il secondo) scritto o in forma digitale nei termini sopra indicati; contestualmente dovranno essere comunicati al Committente gli estremi della polizza assicurativa nonché l’obbligo di assolvimento degli obblighi relativi alla formazione continua e alla non incompatibilità con l’assunzione dell’incarico.

Link di riferimento: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023;49>



SICUREZZA

RESPONSABILITÀ DEL RLS

Sentenza della Corte di Cassazione Penale N. 38914/2023

Nell'eventualità di un incidente sul lavoro quali sono le responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)? La Corte di Cassazione, nella sentenza penale n. 38914/2023, delinea le responsabilità del RLS, mettendone in risalto compiti e posizione chiave concorrenti alla sicurezza dei luoghi di lavoro. Per svolgere al meglio le proprie mansioni, è cruciale che il rappresentante dei lavoratori, il datore di lavoro e tutte le altre figure coinvolte nella salvaguardia della sicurezza dei lavoratori, siano costantemente al passo con le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), il caso di un incidente mortale

Il tribunale prima e la Corte d'Appello dopo, condannavano per omicidio colposo, insieme al datore di lavoro, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a causa del decesso di un lavoratore.

Secondo quanto ricostruito dai giudici, il lavoratore, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, aveva svolto di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore). Accadeva così che, durante le operazioni di stoccaggio, il lavoratore, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venisse schiacciato sotto il peso dei tubolari che lo travolgevano.

Le responsabilità del RLS secondo la Corte d'Appello

Al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza veniva ascritta la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a causare l'infortunio mortale di cui sopra, attraverso una serie di omissioni, consistite nell'aver omesso:

- di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento;
- di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte dell'infortunato, del carrello elevatore.

Il rappresentante dei lavoratori si difendeva. A suo parere:

- non gli sarebbero spettate funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori, funzioni di mero appannaggio del datore di lavoro;
- non gli spettava un'attività di controllo e di sorveglianza, se non il ruolo limitato di mera "consultazione" ed espressione di un parere preventivo di cui il datore di lavoro avrebbe potuto anche non tenere conto.

Insomma, il rappresentante della sicurezza dei lavoratori non avrebbe avuto poteri decisionali.

La Corte di Cassazione: la condotta superficiale del rappresentante dei lavoratori ha contribuito al verificarsi dell'incidente

Gli ermellini ricordano che l'art. 50 del dlgs n. 81 del 2008 disciplina le funzioni e i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, attribuendone un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ciò detto, essi precisano che, nel caso in esame: viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste,

ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verifica dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p.

Sotto questo profilo, la sentenza della Corte d'Appello impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa del ricorrente nel fatto accaduto. Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, il precedente giudizio ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che l'infortunato fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: https://www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2023/10/Cassazione-penale_2023_38914.pdf

PONTEGGI E OPERE PROVVISORIALI IN FACCIATA

Norma UNI 11927:2023

Nel contesto delle costruzioni, la sicurezza riveste un'importanza primaria, e uno degli aspetti cruciali riguarda l'utilizzo di attrezzature funzionali, specialmente all'interno di un cantiere.

Le attività condotte su superfici di lavoro prive di protezioni, che siano esse piane o inclinate, espongono gli operatori a rischi considerevoli per la loro incolumità, in particolare il pericolo di caduta dall'alto.

Tra le attrezzature di fondamentale importanza, i ponteggi di facciata occupano un posto di rilievo. Questi devono soddisfare precisi requisiti in termini di geometria, stabilità e resistenza, specialmente considerando le sollecitazioni dinamiche che possono derivare dall'interazione con operatori e materiali. La commissione "Sicurezza" ha risposto a questa esigenza creando la normativa in vigore dal 12 ottobre scorso:

- UNI 11927 "Attrezzature provvisorie – Ponteggi di facciata con funzione di protezione dei bordi – Requisiti prestazionali e metodi di prova"

Ricordiamo in generale, che i ponteggi sono strutture utilizzate nei cantieri edili indispensabili per la realizzazione di opere edilizie, essi hanno durata limitata nel tempo. I tipi di ponteggio più utilizzati sono:

- ponteggi a tubi e giunti;
- ponteggi a telai prefabbricati;
- ponteggi a montanti e traversi prefabbricati (o multidirezionali).

La scelta di una tipologia di ponteggio piuttosto che un'altra dipende da diversi fattori: le caratteristiche del cantiere da allestire, dell'opera da realizzare, dello spazio di cui si dispone, ecc.

La UNI 11927:2023 sui requisiti e prova dei ponteggi di facciata con funzione di protezione dei bordi

Questo documento si applica specificamente ai ponteggi di facciata, che possono essere composti da componenti prefabbricati oppure da tubi e giunti. Il loro scopo principale è proteggere gli operatori dal pericolo di caduta dall'alto lungo i bordi di superfici di lavoro piane o inclinate, differenti dagli impalcati del ponteggio. La norma stabilisce con precisione i requisiti di performance e i relativi metodi di prova.

Si precisa inoltre che le superfici di lavoro piane o inclinate considerate sono soltanto quelle in cui il bordo non protetto si trova a non più di 50 cm sopra l'ultimo impalcato superiore del ponteggio. Inoltre, questi ponteggi svolgono un ruolo cruciale nel trattenere i materiali che potrebbero cadere da tali superfici, contribuendo così a garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto per tutti gli operatori in cantiere.

All'interno della UNI 11927 sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

- UNI EN 1263-1 “Attrezzature provvisionali di lavoro – Reti di sicurezza – Parte 1: Requisiti di sicurezza, metodi di prova”;
- UNI EN 12810-1 “Ponteggi di facciata realizzati con componenti prefabbricati – Parte 1: Specifiche di prodotto”;
- UNI EN 12811-1 “Attrezzature provvisionali di lavoro – Parte 1: Ponteggi – Requisiti prestazionali e progettazione generale”;
- UNI EN 12811-2 “Attrezzature provvisionali di lavoro – Parte 2: Informazioni sui materiali”;
- UNI EN 12811-3 “Attrezzature provvisionali di lavoro – Parte 3: Prove di carico”.

Link di riferimento: <https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-ponteggi-facciata-nuova-norma-uni-ottobre-2023.html>

PRASSI DI RIFERIMENTO PER GESTIONE DEL RISCHIO AMIANTO

Norma UNI/PdR 152.2:2023

Finalmente è disponibile la Prassi di Riferimento UNI/PdR 152, sui materiali contenenti amianto. Nel dettaglio, si tratta della:

- UNI/PdR 152.1 “Materiali contenenti amianto – Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione delle coperture e tamponamenti contenenti amianto in matrice cementizia”;
- UNI/PdR 152.2 “Materiali contenenti amianto – Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile del rischio amianto”.

La UNI/PdR 152 è stata elaborata con gli esperti di Sportello Amianto Nazionale, la prassi di riferimento affronta separatamente due aspetti significativi di una materia indubbiamente delicata:

- la valutazione dello stato di degrado dei materiali,
- la qualificazione professionale del Responsabile del rischio amianto.

Inutile ricordare che l’esposizione diretta alle fibre di amianto costituisce il pericolo maggiore per coloro che sono addetti alle bonifiche da questo pericoloso materiale, occorre quindi osservare con attenzione e scrupolo assoluto tutte le precauzioni del caso, per evitare di incorrere in sanzioni severe, poiché l’amianto continua ad essere un pericolo reale.

La UNI/PdR 152.1:2023 sulle coperture e tamponamenti cementizi contenenti amianto

Il documento definisce i parametri che descrivono il potenziale degrado delle coperture e dei tamponamenti in lastre di cemento amianto (C/A) o la loro attitudine al rilascio di fibre. Questi parametri sono necessari per effettuare la valutazione dello stato di conservazione relativamente alle coperture e ai tamponamenti afferenti al patrimonio immobiliare da effettuarsi a cura del soggetto titolato per l’immobile in esame, per la definizione delle azioni da intraprendere (monitoraggio e/o bonifica).

La UNI/PdR 152.2:2023 sulle competenze del Responsabile del rischio amianto

La UNI/PdR 152.2:2023 definisce invece i requisiti relativi all’attività professionale del Responsabile del Rischio Amianto (RRA). In coerenza con i documenti normativi dedicati alle attività professionali non regolamentate e al contesto del Mercato Unico europeo, questi requisiti sono identificati, a partire dai compiti e dalle attività specifiche, in termini di conoscenze e abilità anche con l’obiettivo di tracciare un perimetro chiaro di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (European Qualification Framework – EQF) e con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ)

Link di riferimento: <https://www.uni.com/gestione-del-rischio-amianto-pubblicata-una-prassi-di-riferimento/>



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

PIATTAFORMA INCASSI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Dipartimento dei Vigili del fuoco - Circ. n. 38554 del 13 novembre 2023

L'attuale sistema di riscossione basato sui conti correnti postali intestati alle ex Tesorerie provinciali dello Stato (ordinari, di cui all'allegato 1 e dedicati, di cui all'Allegato 2) è in via di superamento e che i versamenti sui citati conti correnti postali con le attuali modalità saranno consentiti solo fino al 31 dicembre 2023.

dipvvf.COM-CO.REGISTRO
UFFICIALE.U.0016739.16-11-2023



Ministero dell'Interno
COMANDO VIGILI DEL FUOCO - COMO
"In periculo fidem tollo meam"

Ufficio Prevenzione Incendi

All'Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Como
ordine.como@ingpec.eu

All'Ordine Degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori della Provincia di Como
oappc.como@archiworldpec.it

All'Ordine Dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati della Provincia di Como
ordinedicomo@pec.cnpi.it

Al Collegio Provinciale Geometri e
Geometri Laureati di Como
collegio.como@geopec.it

Oggetto: Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 aprile 2021 - Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato. **Modifica delle modalità di riscossione per i servizi istituzionali dei Vigili del Fuoco.**

Si comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con le circolari n. 11 del 24.02.2022 e n.28 del 26.10.2023 ha rappresentato che l'attuale sistema di riscossione basato sui conti correnti postali intestati alle ex Tesorerie provinciali dello Stato (**ordinari**, di cui all'allegato 1 e **dedicati**, di cui all'Allegato 2) è in via di superamento e che i versamenti sui citati conti correnti postali con le attuali modalità **saranno consentiti solo fino al 31 dicembre 2023.**

I predetti conti correnti postali "**dedicati**" (afferenti ai servizi di vigilanza e di prevenzioni incendi) e "**ordinari**" (eventualmente utilizzati per gli altri servizi) **non saranno più operanti a far data dal 1° gennaio 2024.**

Le nuove modalità con cui effettuare i versamenti, in ordine ai servizi resi a pagamento, sono le seguenti:

1. utilizzo della piattaforma PagoPA al seguente link: <https://pagopa.vigilfuoco.it>, in corso di realizzazione presso il Comando;
2. utilizzo degli IBAN associati ai capitoli di entrata, relativi ad ogni tipologia di servizio reso a pagamento, distinti per ciascuna sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, rinvenibili accedendo alla *home page* del sito *internet* del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato (quadro di classificazione delle entrate anno 2023 – Codici IBAN - **allegato 3**).

Si allega, ad ogni buon fine, la nota prot. DCRISFIN n. 38554 del 13/11/2023 con i relativi allegati citati nella presente comunicazione.

Si chiede gentilmente di informare tutti gli iscritti del contenuto della presente nota.

Distinti saluti

IL COMANDANTE
Dott. Ing. Claudio Giacalone
firmato digitalmente ai sensi di legge

Via Valleggio 15 - tel. 031 331331 - email: comando.como@vigilfuoco.it com.como@cert.vigilfuoco.it

Link di riferimento: https://www.pro-fire.org/images/news/MODALITÀ_DI_PAGAMENTO_PER_I_SERVIZI_DEI_VIGILI_DEL_FUOCO.pdf

CHIARIMENTI RIVALUTAZIONE SANZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

INL Circ.n. 724 del 30 ottobre 2023

Sul sito web dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro è stata pubblicata la circolare n. 724/2023 che fornisce alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del Decreto Direttoriale 20.09.2023 n. 111 inerente la rivalutazione delle ammende e delle sanzioni amministrative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

La circolare stabilisce che, in ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111/2023 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione "Pubblicità legale" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre 2023.

Inoltre l'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, le quali non costituiscono «propriamente sanzione».

Link di riferimento: <https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/orientamenti-giuridici-in/note-e-pareri/>

SCADENZA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO RIFUGI ALPINI

Legge 24 febbraio 2023, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023)

Il 31.12.2023 scade il termine per l'adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis della legge 24.02.2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023).

La normativa di riferimento è il decreto del Ministro dell'Interno 3 marzo 2014 inerente la modifica del titolo IV del D.M. 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini. Entro il 31 dicembre 2023 i rifugi alpini di capienza superiore a venticinque posti letto devono essere

adeguati ai seguenti punti dell'allegato al D.M. 3 marzo 2014, indicati dall'art. 2 comma 2 lettera a) della regola tecnica:

9 - Impianti Elettrici;

11.2 - Estintori;

13 - Segnaletica di Sicurezza;

14 - Gestione della Sicurezza;

15 - Addestramento del Personale;

17 - Istruzioni di Sicurezza.

Entro il 31 dicembre 2025 dovranno essere adeguati i restanti punti della regola tecnica.

Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/02/27/23G00021/sg>



VARIE

VARIE

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI - AGGIORNAMENTO SQUADRA EDILIZIA “SEGNALAZIONI”

A seguito dell'introduzione di nuovi reati e delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 24/2023 in materia di segnalazioni dei reati (c.d. “whistleblowing”), è stato aggiornato il Codice di comportamento delle imprese di costruzioni che arricchisce il Codice di Comportamento revisione 2022.

Si segnala che è stato inserito, tra i reati presupposto, il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.



RIF. N. 345 – 25.10.2023

COLMANO/aa

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI - AGGIORNAMENTO Squadra Edilizia “SEGNALAZIONI”

Informiamo le Imprese Associate che, a seguito dell'introduzione di nuovi reati e delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 24/2023 in materia di segnalazioni dei reati (c.d. “whistleblowing”) – (vedi ns. RIF. N. 264 del 4 agosto 2023 e ns. RIF. N. 140 del 6 aprile 2023), è stato aggiornato il **Codice di comportamento delle imprese di costruzioni** che arricchisce il Codice di Comportamento revisione 2022, approvato dal Ministero della Giustizia e divenuto efficace il 1° aprile 2022 (vedi ns. RIF. N. 156 del 13 aprile 2022).

Si segnala che è stato inserito, tra i reati presupposto, il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

Con l'occasione è stata aggiornata la specifica sezione "segnalazioni" dell'applicativo informatico SQuadra Edilizia, che sarà a disposizione delle imprese associate ad un prezzo scontato.

In particolare, il ricorso a tale sezione permetterà alle imprese associate di adempiere all'obbligo di istituzione del canale interno, in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/2023.

Come noto (vedi ns. RIF. N. 264 del 4 agosto 2023 e ns. RIF. N. 140 del 6 aprile 2023), infatti, dal 17 dicembre 2023, i soggetti privati che hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, nonché i soggetti dotati di un MOG-231 (anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati), avranno l'obbligo di istituire un canale di segnalazione interno (fino ad allora, continua ad applicarsi la disciplina previgente, ossia l'art. 6, comma 2-bis del Decreto 231).

La nuova sezione, in particolare, consentirà di avere una casella postale dedicata per le comunicazioni scritte con modalità non informatiche, un numero nazionale gratuito per il segnalante per raccogliere le segnalazioni orali e l'applicativo per la gestione degli incontri diretti via web.

Sarà il TIGLIO SRL a svolgere il ruolo di Gestore esterno di tale canale, mantenendo le interlocuzioni con il segnalante al fine di avere l'approvazione delle minimizzazioni effettuate. In tal modo, l'impresa potrà dimostrare di non essere a conoscenza dell'identità del segnalante.

Si allegano il documento esplicativo della nuova sezione "segnalazioni" di SQuadra Edilizia nonché la versione aggiornata del Codice di comportamento.

All.: n. 2

È possibile seguire gli aggiornamenti e le attività di ANCE Como anche sui profili social dedicati.

Facebook: <https://www.facebook.com/people/Ance-Como/100031883726282/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/ance-como>

Instagram: <https://www.instagram.com/ancecomo/>

Link di riferimento: https://customer2522.img.musvc2.net/static/2522/documenti/ConsoleDocuments/Ance-Circolari/Legale/All.1_circ.n.345_ANCE_SQuadra_Codice_di_Comportamento_Aggiornamento_2023.pdf